



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

22/36/CR7-CU1/C18

ORDINE DEL GIORNO

IN MATERIA DI SPORT

Considerati i pesanti risvolti economici, sociali e culturali degli effetti della pandemia che hanno contribuito ulteriormente, dopo le strette sanitarie, alla riduzione dello spazio civico negli Stati membri in tutta Europa, e che molte organizzazioni sportive e socioeducative hanno rischiato e rischiano di dover chiudere;

Considerato l'impatto e gli effetti psicosociali della mancanza di attività ricreative sulla salute mentale soprattutto dei giovani, a causa di fattori immediati e a lungo termine amplificati dal COVID-19, ancor più incisivo sui bambini e sui giovani con disabilità;

Considerato l'impatto particolarmente negativo sullo sport e sui settori e le industrie correlati dovuto alla pandemia COVID-19, in particolare sullo sport dilettantistico e sulle attività sportive e ricreative di base;

Considerate le gravi ripercussioni economiche, da ultimo dovute ai rincari dei costi energetici, in particolare per società e associazioni sportive dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria;

Considerate che si tratta essenzialmente, se non esclusivamente, di associazioni senza scopo di lucro che operano anche su base volontaria e che, pertanto, non dispongono di alcuna riserva finanziaria;

Considerato che gli impianti natatori e del ghiaccio sono fondamentali per l'attività sportiva, in particolare per quella dilettantistica e di base, che tali impianti sono ad elevato consumo energetico, che in molti casi essi non sono gestiti da associazioni sportive dilettantistiche e che rincari del costo energetico si ripercuoteranno inevitabilmente sugli utenti e quindi sul mondo dello sport;

Considerato che lo sport è un settore economico che rappresenta il 2,12 % del PIL totale UE e il 2,72 % dell'occupazione totale nell'UE, il che corrisponde a circa 5,67 milioni di posti di lavoro;

Considerato le importanti funzioni sociali che lo sport svolge, promuovendo l'inclusione sociale, l'integrazione, la coesione, il rispetto, la solidarietà, la diversità e l'uguaglianza, la parità di genere; nonché la valenza sociosanitaria per i benefici sui corretti stili di vita, sulla salute fisica e mentale; sull'occupabilità dei giovani e il contrasto alla criminalità e al consumo di droga;

Richiamata la Risoluzione del Parlamento UE del 10 febbraio 2021 che:

- sottolinea l'importanza dell'apprendimento informale e non formale, delle arti, dello sport, del volontariato e delle attività sociali nell'incoraggiare la partecipazione giovanile e nel promuovere la coesione sociale, quali strumenti che possono esercitare un'influenza enorme sulle comunità locali e contribuire ad affrontare molte delle sfide della società odierna;
- esprime profonda preoccupazione per i possibili danni duraturi al settore sportivo, non solo in termini economici e occupazionali, ma anche dal punto di vista della società nel suo complesso;

- sottolinea che lo sport e l'esercizio rafforzano la resilienza fisica e mentale, promuove e insegna valori quali il rispetto e la comprensione reciproci, la solidarietà, la diversità, l'equità, la cooperazione e l'impegno civico e incentiva la coesione e l'integrazione;
- ritiene che lo sport di base, in particolare, rivesta un ruolo fondamentale nella promozione dell'inclusione sociale delle persone con minori opportunità, delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e delle persone con disabilità – che in particolare devono affrontare sfide finanziarie e organizzative per accedere allo sport, sia nell'ambito delle attività di base che a livello professionale;
- esorta gli Stati membri a garantire che i fondi di sostegno nazionali, i fondi strutturali e piani nazionali di ripresa e resilienza apportino benefici al settore sportivo nonostante le sue caratteristiche e strutture organizzative specifiche;

Visto il Piano Nazionale di riforme e resilienza (PNRR) come approvato dal Governo ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare Missione 5, Componente 2 e Missione 4, Componente 1 e gli Investimenti ivi disposti, a valere sul programma Sport e Inclusione sociale;

Preso atto dell'informativa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, del Sottosegretario allo Sport sulle iniziative da attuare, per il tramite del Dipartimento, per la realizzazione del citato programma Sport e Inclusione sociale;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che ha istituito il "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche";

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e servizi territoriali", ed in particolare:

- l'art. 10 (Misure di sostegno al settore sportivo), che al comma 5, ha incrementato la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche" di 190 milioni di euro per l'anno 2021, destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva, stabilendo con DPCM, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, l'individuazione delle modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese in oggetto;
- l'articolo 10-bis (Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo), comma 1, che prevede un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2021, alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, per le spese sostenute dal 1 marzo 2020 fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, e successive proroghe, per la gestione e la manutenzione degli impianti natatori, anche polivalenti, il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle disposizioni in materia di accesso alle strutture sportive, alle piscine e ai corsi e alle attività sportive a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

Visto, altresì, il DPCM 28 gennaio 2022, con il quale, ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 1 del predetto decreto legge, sono state individuate, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **senza alcuna intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo, attraverso le Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, nonché i criteri di accesso al contributo e le modalità di erogazione del contributo stesso;

Preso atto che i criteri approvati, al fine del calcolo del contributo da assegnare, hanno stabilito, tra l'altro, nel caso i soggetti che possono accedere al contributo a fondo perduto (Associazioni e le Società Sportive) detenessero più piscine nel medesimo impianto o più impianti natatori anche polivalenti, possa essere considerata una sola piscina (vasca), penalizzando fortemente ed ingiustamente i numerosi soggetti che gestiscono più impianti natatori;

Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022 , n. 4 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”, ed in particolare l'art. 9 “Disposizioni urgenti in materia di sport”, ove al comma 3 stabilisce che le risorse del “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, e che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo di cui al presente comma, è destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatori, stabilendo altresì l'individuazione da parte dell'Autorità politica delegata in materia di sport, delle le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, e l'incremento del Fondo suddetti di 20 milioni di euro per l'anno 2022;

Preso atto che i provvedimenti citati, non prevedono alcuna intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale, n. 40 depositata il 22/02/2022, punto 3 del considerato in diritto, con la quale è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 137 del 2020, come convertito, nella parte in cui non prevede che il provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri sia adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto che:

- la prerogativa delle Regioni e Province autonome, alla luce delle competenze sulle materie “concorrenti” (quale è lo Sport), non è solo di essere *hub* di riferimento ma anche e soprattutto che le azioni poste in essere siano comunque efficaci, celeri, trasparenti, eque per i territori e per i soggetti ivi presenti (beneficiari e fruitori);
- tali azioni siano la concreta e fattiva risposta alle tante criticità che vengono spesso rappresentate direttamente alle Regioni (solo da ultimo il “rincarò energia”);

- la sinergia e il lavoro congiunto fra amministrazioni centrali e territoriali siano il valore aggiunto che può fornire, anche al settore sport sui territori, nuovo slancio, ridefinizione e capacità di resilienza;
- tale necessità - nello spirito di ottimizzare le energie, semplificare i processi, realizzare gli obiettivi, dare risposta concreta ai bisogni dei cittadini sui territori - è stata anche riconosciuta nell'Accordo sancito nella Conferenza Unificata del 19/01/2022 in materia di sport, ove si è convenuto di istituire presso la Conferenza Unificata, il Tavolo permanente di consultazione e monitoraggio in materia di sport, con la finalità di avanzare proposte nonché di garantire il coordinamento e armonizzare le iniziative poste in essere sull'intero territorio nazionale composto dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, dall'Autorità di Governo competente in materia di sport, da Regioni e Province autonome, Anci e Upi;

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

CHIEDONO

1. Il tempestivo avvio dei lavori del TAVOLO PERMANENTE istituito con l'Accordo Repertorio Atti n. 8/CU del 19 gennaio 2022, predisponendo da subito un lavoro congiunto per la definizione del Regolamento di funzionamento;
2. Che, nell'attuazione della legge 22 dicembre 2021, n. 227, recante Delega al Governo in materia di disabilità, sia inserita in via specifica la materia Sport e risorse afferenti, circa gli aspetti relativi alla promozione dell'inclusione sociale delle persone con minori opportunità, delle persone appartenenti a gruppi vulnerabili e delle persone con disabilità, come osservati nella richiamata Risoluzione del Parlamento UE 10 febbraio 2021;
3. Che sia chiarito con urgenza l'orientamento del Governo circa gli atti e provvedimenti, a tutela della certezza del diritto e del principio di legittimo affidamento dei beneficiari, che hanno dato attuazione alle disposizioni recate dal D.L. 137/2020 art. 3, comma 2, ora dichiarato illegittimo dalla Sentenza Corte Costituzionale n.40/2022;
4. Che in attuazione della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 40 del 22 Febbraio 2022, venga coinvolta la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in tutti i casi di disposizioni attuative, compresi i Fondi di cui ai punti successivi, in materia di sport ed impianti sportivi in capo al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo da garantire il coordinamento, armonizzare le iniziative poste in essere sull'intero territorio nazionale, condividere i criteri e le modalità più efficaci per garantire una distribuzione equa e coerente con le esigenze ed i fabbisogni dell'intero territorio nazionale;
5. Che il Programma Sport e Inclusione, in relazione alle iniziative da attuare per il tramite del dipartimento Sport, a valere sulle risorse recate dal PNRR, fermo restando *Milestone e Target*, sia oggetto di immediata condivisione circa i criteri e le modalità di attuazione, anche con la previsione di attribuzione risorse direttamente alle Regioni e Province autonome;
6. Che sia ridefinita la disciplina del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in

coerenza ai dettami giurisprudenziali circa le prerogative regionali, anche alla luce dei finanziamenti disposti su tale Fondo a titolo di ristoro, con i recenti provvedimenti d'urgenza (decreto-legge n. 4 del 2022 e successivi provvedimenti d'urgenza);

7. Che sia ridefinita la disciplina e le procedure di funzionamento del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3 della Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione del decreto-legge n. 137 del 2020, in coerenza ai dettami giurisprudenziali circa le prerogative regionali;
8. Considerando l'intero ammontare dei citati Fondi come finanziati in via ordinaria, con eventuali risorse residue rinvenienti e come rifinanziati con i Decreti-legge citati, rimarcando l'insufficienza delle risorse stanziata e, pertanto, con ulteriori risorse che il Governo si impegna a rendere disponibili a fini di sostegno e ristori al settore, che si preveda, secondo procedure omogenee e condivise con le Regioni e Province autonome, in sede di Conferenza Unificata, in particolare:
 - a. Che una quota pari al 50% delle risorse complessive stanziata sia destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto, alle associazioni e società sportive dilettantistiche, che gestiscono impianti natatori e del ghiaccio, in relazione ai rincari energetici;
 - b. Che la restante quota del 50% delle risorse complessive stanziata sia destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto, alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi, colpite dalle restrizioni dovute all'emergenza pandemica, nonché per l'aumento di costi di funzionamento.
9. Che il Governo provveda, con risorse ulteriori all'erogazione di contributi a fondo perduto per i gestori – diversi dalle associazioni e società sportive dilettantistiche – di impianti sportivi maggiormente colpiti dagli aumenti, con specifico riferimento agli impianti natatori e del ghiaccio.
10. Che il Governo consideri, altresì, misure di incentivo e sostegno anche finalizzati alla riconversione energetica degli impianti sportivi.

Roma, 2 marzo 2022